

Home / Servizi / Anagrafe e stato civile / Unioni Civili

Unioni Civili

Servizio attivo

Costituzione della convivenza di fatto

Argomenti

Documenti e certificazioni

Matrimonio

A chi è rivolto

Coppie formate da due persone maggiorenni dello stesso sesso che intendono unirsi civilmente

Come fare

Il procedimento prende l'avvio con la richiesta congiunta da parte di due persone maggiorenni dello stesso sesso da farsi presso qualunque Ufficio di stato civile; quindi, non soltanto presso quello del Comune di residenza di entrambe le parti o di una di esse.

La richiesta, compilata direttamente allo Sportello, deve contenere: il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; la insussistenza delle cause ostative alla costituzione dell'unione civile di cui all'art.1, comma 4, della legge n.76/2016.

Verrà concordata con l'Ufficiale dello Stato civile la data in cui entrambi le parti potranno sottoscrivere il processo verbale di richiesta di Unione civile, che dovrà essere sottoscritto **contemporaneamente** e **congiuntamente** da entrambi le parti, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di loro scelta. Nell'istanza deve essere indicata la scelta del regime patrimoniale della coppia (separazione o unione dei beni), e se si opta per un cognome comune; entrambe tali indicazioni dovranno essere riportate sull'atto di costituzione dell'unione civile.

Ricevuta la richiesta di costituzione dell'Unione civile, L'Ufficiale dello Stato civile redige un **processo verbale**, in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta. Il processo verbale dovrà essere sottoscritto dai richiedenti e dall'ufficiale dello stato civile.

L'Ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni ricevute e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'Unione civile. Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale. Della conclusione dei controlli l'ufficiale dello Stato civile deve dare formale **comunicazione** agli interessati.

L'unione civile deve essere costituita **entro 180** giorni dalla conclusione delle verifiche delle dichiarazioni ricevute.

L'Unione civile è costituita, nel giorno prescelto, alla presenza di due testimoni e davanti all'ufficiale dello stato civile.

Cosa serve

Per attivare il servizio occorre:

- Richiesta scritta in carta semplice o su apposito modello disponibile presso l'Ufficio sottoscritta da entrambe le parti
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
- Nel caso di cittadini stranieri, nulla osta all'unione civile rilasciato dall'autorità straniera competente (consolato straniero in Italia)

Cosa si ottiene

Certificato di Unione Civile

Tempi e scadenze

Tempo allo sportello: 20 minuti (per l'istanza)

Processo verbale: entro 30 giorni dall'istanza

Controlli delle dichiarazioni: entro 30 gg. dalla redazione del processo verbale

Celebrazione: entro 180 giorni dalla verifica delle dichiarazioni ricevute

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Prenota appuntamento

Uffici che erogano il servizio



Sportello Facile

P.zza Maggiore 3, Montiano, 47020

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.



Termini e condizioni di servizio (PNG 100.10 kB)

Contatti

Sportello Facile

E-mail: facile@comune.montiano.fc.it

Unità organizzativa responsabile

Settore Demografici e Sportello Facile

P.zza Maggiore 3, Montiano, 47020

Argomenti:

Documenti e certificazioni

Matrimonio

Descrizione

Un'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L'atto è registrato nell'archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all'ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico.

Diritti e Doveri

Con la costituzione dell'unione civile le parti **acquistano gli stessi diritti e doveri**. In particolare da essa discendono:

- l'obbligo di assistenza morale e materiale;
- l'obbligo di coabitazione;
- l'obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
- l'obbligo di definizione di comune accordo dell'indirizzo della vita familiare e della residenza.

Regime patrimoniale

Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.

Diritto successorio

Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.

Impedimento o nullità

L'unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall'interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l'altra parte dell'unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

Scioglimento dell'unione

L'unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell'istituto della separazione.

Matrimoni e/o unioni civili tra persone dello stesso sesso contratte all'estero

L'art. 8, comma 3, del DPCM stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all'estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell'atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l'atto potrà essere inoltrato all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell'interessato tramite l'Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell'atto oppure consegnato direttamente dall'interessato stesso. L'atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

N.B. Per chi ha già contratto all'estero un' unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell'Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.

Non sono trascrivibili nel Registro le unioni civili, contratte all'stero, tra persone di sesso diverso.

Procedure collegate all'esito

Una volta ricevuta la richiesta, l'operatore di Sportello, effettua una preliminare indagine sui presupposti della maggiore età e della identità di sesso (ad esempio acquisendo copia delle carte di identità, anche ai fini della identificazione), e, subito dopo, predispone il processo verbale della richiesta, sottoscrivendolo insieme alle parti, dando conto nel verbale stesso dell'invito a comparire di fronte all'Ufficiale dello stato civile in una data indicata dalle parti, data successiva ai quindici giorni dalla presentazione della richiesta, per rendere la dichiarazione di costituzione dell'unione. Nell'arco di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella fissata per la costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello stato civile effettua la verifica sull'esattezza delle dichiarazioni rese e acquisisce di ufficio eventuali documenti idonei ad escludere la presenza di cause ostative indicate dall'art.1, comma 4, della legge n.76/16; in pratica, la copia integrale dell'atto di nascita (dove sono riportate le varie annotazioni), il certificato di residenza, ecc., così come avviene normalmente per le pubblicazioni di matrimonio. Nel giorno indicato nell'invito, davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, le parti esprimono personalmente e congiuntamente, alla presenza dei testimoni, la volontà di costituire un'unione civile, scegliendo, eventualmente, il regime di separazione dei beni.

Ulteriori informazioni

Normative

LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

D.P.C.M. 23/07/2016 - disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile

Ultimo aggiornamento: 22/11/2023, 12:17